



COMUNE DI PUTIFIGARI

PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CCDI PARTE ECONOMICA 2016

Data di sottoscrizione dell'ipotesi	28.12.2016	
Data di sottoscrizione del CCDI prevista	30.12.2016	
Periodo temporale di vigenza	ANNO 2016	
Composizione delegazione trattante	Per la parte Pubblica: Presidente :Segretario comunale, Giuseppe Manca Componente: Responsabile dell' Area Amministrativa, Mariangela Trivero Per la RSU ----- Per le OO.SS. Bruno Arca (F.P. C.I.S.L.) Carlo Giordano (F.P.CGIL)	
Soggetti destinatari :	Personale del comparto dipendente del Comune di Putifigari	
Materie trattate dal Contratto integrativo	Ripartizione e utilizzo delle risorse finanziari e per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sul CCDI -parte economica 2016.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione di G.C. n. 50 del 20.07.2016 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione.
		Con Delibera di GC n. 2 del 27.01.2016 è stato adottato il programma triennale della trasparenza ed integrità 2016-2018
		Gli obblighi di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009 risultano parzialmente assolti
	L'Amministrazione comunale di Putifigari non è obbligata alla validazione del relazione della performance da parte dell'OIV, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009	
Eventuali osservazioni		

MODULO 2

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

Il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2016 relativo al personale dipendente del Comune di Putifigari è finalizzata a consentire la gestione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016. L'ipotesi contrattuale nello stabilire la destinazione delle risorse ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale nella delibera n. 15 del 21/03/2016 di adozione delle linee di indirizzo per la contrattazione decentrata.

LE PRINCIPALI SCELTE NEGOZIALI

a) Ai sensi dell'art. 17 CCNL 1.4.1999 ss.mm.ii. , le risorse di cui all'art. 15 CCNL citato sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi istituzionali. In un quadro economico di generale contrazione delle risorse, di riduzione dei fondi e di blocco dei rinnovi contrattuali, le scelte negoziali dell'Ente si sono orientate a mantenere il più possibile invariate quelle voci di utilizzo del fondo destinate a remunerare situazioni professionali e posizioni significative nel mantenimento di elevati standard di erogazione dei servizi pur in presenza di forti limitazioni dell'organico del personale. In relazione a queste finalità, l'art. 17 prevede che le risorse a disposizione siano finalizzate a finanziare una serie di istituti.

b) Sono state riassegnate le risorse destinate a retribuire il personale incaricato di specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. f) CCNL 1.4.1999 ss.mm.ii.

c) Vengono riconfermate in particolare le somme destinate a retribuire il personale come segue:

- art. 17 c. 2 lett. d) CCNL 1.4.1999 - per il pagamento delle indennità di rischio;

- art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1.4.1999 per remunerare l'esercizio di attività di messo notificatore.

Nel corso del 2016 non sono previste progressioni orizzontali a favore del personale stanti i vincoli normativi.

Parte tecnico-finanziaria (art. 40 co. 3 sexies D. lgs. 165/01)

Il fondo 2016, costituito con Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 30 del 27.12.2016, non presenta quote variabili. Ad esso sono addizionati € 307,12 di parte variabile per economie dell'anno precedente, che non rientrano nei vincoli per il fondo di produttività.

Non vengono effettuate decurtazioni dal fondo, in quanto non vi sono cessazioni per gli anni 2015 e 2016.

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. *attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

b. *attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel sistema di valutazione riportati nel contratto decentrato integrativo, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

c. *attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):*

Il contratto integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2016

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento al Bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta rispettato

CONSIDERATE altresì le recenti novità legislative in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese del pubblico impiego, in particolare:

- l'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010), prevedendo che il divieto di superare l'importo del fondo 2010 e l'obbligo di effettuare la decurtazione ulteriore per le cessazioni di personale si applichino fino al 31.12.2014 e che dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTA la Circolare n. 20 del 08.05.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si specifica chiaramente che, a decorrere dal 01.01.2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 nella costituzione dei fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nel 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio riscontrata nel 2014 rispetto al 2010);
- per le amministrazioni che nella costituzione del fondo 2014 abbiano escluso in tutto o in parte alcune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la RIA dei cessati), in quanto eccedenti i limiti di cui all'art. 9 co. 2 bis D.L. n. 78/2010, per il fondo 2015 non si potrà prendere, come riferimento, la decurtazione operata nel 2014, in quanto tale operazione determinerebbe una riduzione inferiore a quella da attuare; pertanto l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dal 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nell'alimentazione del fondo 2014;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016 con la quale il ministero dell'economia e delle finanze ha dettato ulteriori indicazioni agli enti ed organismi pubblici ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione 2016 alle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge 208/2015 e dal D.L. 210/2015 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016 N.21;

ATTESO che, con riferimento alla contrattazione integrativa, il comma 236 art.1 della L. 208/2015 ha introdotto una nuova misura di contenimento della spesa per cui, nelle more di adozione dei decreti legislativi attuativi degli art.li 11 e 17 della L. 7 Agosto 2015 n.124, a decorrere dal primo Gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs.165/2001 e successive modificazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare

il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del dipartimento della Ragioneria generale dello stato recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 278/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 come modificato dall'articolo 1 comma 456 della Legge n.147/2013;

VISTI inoltre i pareri emessi dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia nn. 145/2016 e 205/2016, nei quali si chiarisce che a decorrere dal 1 Gennaio 2016 l'ammontare complessivo per l'anno 2015 del fondo per il salario accessorio, costituisce in ogni caso, limite massimo per lo stanziamento delle risorse destinato al trattamento accessorio del personale e si ribadisce ulteriormente che nell'ammontare complessivo delle medesime rientra ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, ivi compresi gli oneri per le posizioni organizzative non alimentate dal fondo ma dal bilancio, senza alcuna considerazione per l'origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante;

Si attesta, per il 2016, il rispetto del tetto del trattamento accessorio determinato per il 2015 ai sensi dell'art. 1 co. 236 L. 208/2015

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura per le quote relative alle progressioni economiche orizzontali e all'indennità di comparto all'interno degli stanziamenti di spesa relativi agli stipendi Bilancio 2016-2018, Esercizio 2016, e per le voci oggetto di contrattazione del presente contratto integrativo al Cap. 2164 Bilancio 2016-2018, Esercizio 2016 e FPV per quanto concerne le economie. Gli importi non spesi entro il corrente anno confluiranno, tramite variazione di esigibilità, nel FPV 2017, qualora il CCDI venga stipulato entro il 31.12.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Manca

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Giovanna M. Monti

Putifigari, lì 28 dicembre 2016